

COMUNICATO N. 237/DIV - 8 MARZO 2022

237/574

CAMPIONATOSERIEC2021-2022

GARE DEL 5, 6 E 7 MARZO 2022

GIRONE A

Si riportano i risultati delle gare disputate il 5, 6 e 7 Marzo 2022

11[^] Giornata Ritorno

GIRONE B

FIORENZUOLA	VIRTUS VERONA	1-0	AQUILA MONTEVARCHI	PISTOIESE	1-1
GIANA ERMINIO	PIACENZA	0-0	CESENA	TERAMO	2-0
LECCO	PERGOLETTESE	3-0	FERMANA	ANCONA MATELICA	1-0
PADOVA	FERALPISALÒ	1-0	GROSSETO	IMOLESE	2-0
PRO SESTO	JUVENTUS U23	0-1	GUBBIO	VIS PESARO	3-0
PRO VERCELLI	PRO PATRIA	4-1	MODENA	OLBIA	1-2
SEREGNO	ALBINOLEFFE	1-3	PESCARA	SIENA	2-1
SUDTIROL	MANTOVA	1-0	REGGIANA	PONTEDERA	2-0
TRENTO	LEGNAGO SALUS	0-1	VIRTUS ENTELLA	CARRARESE	3-0
TRIESTINA	RENATE	0-2	VITERBESE	LUCCHESE	0-1

GIRONE C

ACR MESSINA	JUVE STABIA	0-1
BARI	VIRTUS FRANCAVILLA	2-1
CATANIA	MONTEROSI TUSCIA	3-1
LATINA	POTENZA	0-3
MONOPOLI	CATANZARO	2-1
PAGANESE	AVELLINO	0-2
PALERMO	VIBONESE	3-0
PICERNO	CAMPOBASSO (*)	
TARANTO	FOGGIA	1-1
TURRIS	FIDELIS ANDRIA	1-0

(*) rinviata per impraticabilità del terreno di gioco





DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 7 e dell'8 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

11

GARE DEL 5, 6 E 7 MARZO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000 TARANTO

- A) per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco:
- 1 all'intervallo, al rientro negli spogliatoi delle squadre, quattro bottigline in plastica "Caffè Borghetti" vuote e n. 1 Bottiglietta di acqua semipiena e sprovvista di tappo, senza colpire alcuno;
- 2 al termine della gara, al rientro negli spogliatoi delle squadre, una bottiglietta di acqua semipiena e sprovvista di tappo, senza colpire alcuno;
- B) per avere, al 16°minuto circa, i suoi sostenitori posizionati nella curva Nord intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetendolo tre volte.
- Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).
- € 500

ANCONA MATELICA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 10°minuto del secondo tempo, dalla curva loro destinata, all'interno del recinto di gioco, una bottiglietta di plastica da 0,5 lt semipiena e senza tappo, bottiglia che raggiungeva l'area di porta senza colpire alcuno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500

FIDELIS ANDRIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere divelto alcuni seggiolini (nel numero di circa quindici) all'interno del settore loro riservato, come da documentazione fotografica.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 76°minuto circa, lanciato un fumogeno all'interno del

recinto di gioco, sulla pista di atletica adiacente la curva nord destinata ai tifosi della Società ospitante.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

MODENA per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato dalla curva loro destinata all'interno del recinto di gioco, nel secondo tempo, ai minuti 52°, 53°, 54°, 57°, 71°, 85° e 93° circa, sul terreno di gioco alcuni porta bevande in cartoncino in direzione ed in prossimità del portiere della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si non verificate conseguenze dannose. (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 FOGGIA

- A) per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato prima della gara nell'area spogliatoi nonostante non fossero inserite nell'elenco delle persone ammesse (r.c.c.);
- B) per avere alcune persone, non identificate ma riferibili alla Società, sostato trenta minuti circa prima della gara nello spazio antistante gli spogliatoi e, successivamente, fatto accesso al terreno di giuoco assistendo al riscaldamento degli atleti, nonostante non fossero inserite nell'elenco "Gruppo 1", recandosi, circa 10 minuti prima dell'inizio della gara, in tribuna centrale direttamente dal terreno di giuoco (r. proc. fed.).

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

€ 300 GUBBIO per avere i suoi sostenitori ubicati nella curva loro destinata, al 10°minuto circa del primo tempo e per circa 40 secondi, intonato cori oltraggiosi nei confronti della tifoseria ospitata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 14 MARZO 2022**

CONTI FABIO MASSIMO

(FERMANA)

per avere tenuto un comportamento non corretto, prendendo posto durante la gara in un settore sovrastante le panchine, riservato ai Giornalisti ed agli Operatori TV, e inveendo continuamente nei confronti dell'allenatore avversario mentre era affacciato alla balaustra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e la carica ricoperta (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500

CANONICO NICOLA

(FOGGIA)

per avere sostato prima della gara nell'area spogliatoi nonostante non fosse inserito nell'elenco delle persone ammesse.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r.c.c.).

MILILLO VINCENZO

(FOGGIA)

per avere sostato prima della gara nello spazio antistante gli spogliatoi e, successivamente, fatto accesso al terreno di giuoco assistendo al riscaldamento degli atleti, nonostante non fosse inserito nell'elenco "Gruppo 1", recandosi, circa 10 minuti prima dell'inizio della gara, in tribuna centrale direttamente dal terreno di giuoco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

BELVISO EMANUELE

(FOGGIA)

per avere sostato prima della gara nello spazio antistante gli spogliatoi e, successivamente, fatto accesso al terreno di giuoco assistendo al riscaldamento degli atleti, nonostante non fosse inserito nell'elenco "Gruppo 1", recandosi, circa 10 minuti prima dell'inizio della gara, in tribuna centrale direttamente dal terreno di giuoco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1000

LERDA FRANCO

(PRO VERCELLI)

per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti, durante tutto il primo tempo e fino al 10°minuto circa del secondo tempo, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti. (r.proc.fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUCCHI CRISTIAN (TRIESTINA) FONTANA GAETANO (IMOLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LATERZA GIUSEPPE (TARANTO) VECCHI STEFANO (FERALPISALO')

AMMONIZIONE (II INFR)

TABBIANI LUCA (FIORENZUOLA) VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CONTINI MATTEO (GIANA ERMINIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MORELLI GABRIELE

(ACR MESSINA)

per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, colpiva volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario, dopo essere venuto a contatto con lui testa contro testa.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MESSORI PIETRO

(MANTOVA)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, al termine della partita, a gioco fermo, stringeva la mano destra al collo di un avversario, senza provocargli conseguenze dannose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario (r.a.a.).

BULEVARDI DANILO

(GUBBIO)

per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, effettuando un tackle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sul tendine d'Achille, senza provocargli conseguenze dannose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SERSANTI ALESSANDRO

(JUVENTUS U23)

- A) una gara di squalifica effettiva per doppia ammonizione;
- B) una gara di squalifica effettiva per aver pronunciato un'espressione blasfema all'82° minuto circa, mentre usciva dal terreno di gioco e si trovava a bordo campo, a seguito dell'espulsione comminata nei suoi confronti dal Direttore di gara.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE LUCIA VICTOR

(FERALPISALO')

per avere tenuto, al 5°minuto del secondo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DAMONTE LORIS
BONINI FEDERICO
BENSAJA NICHOLAS
CRIMI MARCO

(FERALPISALO') (GUBBIO) (PAGANESE) (TRIESTINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOVE DAVIDE (AVELLINO)
MBAYE MAODO MALICK (FERMANA)
TAIT FABIAN (SUDTIROL)
ERMACORA FEDERICO (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CELIENTO DANIELE (BARI)

DOUMBIA ABDOU (CARRARESE)
SCIACCA GIACOMO MICHELE (FOGGIA)
BATTISTINI MATTEO (LECCO)
CELJAK VEDRAN (LECCO)
DE SANTIS SIMONE (CATANZARO)
ILARI CARLO (CESENA)

INGROSSO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA) VENTOLA DANILO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CARISSONI LORENZO (LATINA)
TESSIORE ANDREA (LATINA)

CONTINI GIANLUCA (LEGNAGO SALUS) SGARBI LORENZO (LEGNAGO SALUS)

CORSINELLI FRANCESCO (LUCCHESE) **GUADAGNI GIUSEPPE** (PAGANESE) PERROTTA MARCO (PALERMO) SOTTINI EDOARDO (PISTOIESE) **CONTESSA SERGIO** (REGGIANA) **ROSSETTI SIMONE** (RENATE) **CURIALE DAVIS** (VIBONESE) RISALITI GIACOMO (VIBONESE) INVERNIZZI ANDREA (SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (FOGGIA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
ALTOBELLI DANIELE (JUVE STABIA)

PARLATI SAMUELE (MONTEROSI TUSCIA)

DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
SULJIC CAZIM (PIACENZA)
MARSILI MASSIMILIANO (TARANTO)
ZAMPA ENRICO (TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIGLIOTTI GUILLAUME (BARI)
SEMPRINI ALESSANDRO (CARRARESE)

KRAJA ERDIS (LECCO)
FIGOLI MATTEO (CARRARESE)
CIOFI ANDREA (CESENA)

RISOLO ANDREA (FIDELIS ANDRIA)

SAINZ MAZA LOPEZ MIGUEL ANGEL (GUBBIO)
PADOVAN STEFANO (IMOLESE)
DINI ANDREA (JUVE STABIA)

BORRI LORENZO (MONTEROSI TUSCIA)

CIOCCI GIUSEPPE (OLBIA)
LA ROSA LUCA (OLBIA)
UDOH KING (OLBIA)

LUCENTI MATTEO (PERGOLETTESE)
BUCOLO ROSARIO ALESSANDRO (POTENZA)
ROSAFIO MARCO (REGGIANA)
GRANATA ANTONIO (TARANTO)
D'ANDREA FILIPPO (TERAMO)
IOTTI ILARIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XV INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (XII INFR)

D'AMBROSIO DARIO (VITERBESE)

AMMONIZIONE (XI INFR)

YABRE ABDOUL MEYKER (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI LIVIO LORENZO (LATINA)

PAOLUCCI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
CHECCHI LORENZO (MANTOVA)
MUROLO MICHELE (PAGANESE)
MARCHESI FEDERICO (PRO SESTO)
VITALE MATTIA (PRO VERCELLI)

BENASSAI FRANCESCO (TARANTO)
POLIDORI MATTIA (VIBONESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SIMONTI FEDERICO (TRENTO)

IANNONI EDOARDO (ANCONA MATELICA)

ARDIZZONE FRANCESCO (CESENA)
BAKAYOKO ABOUBAKAR (PONTEDERA)

TOSCANO MARCO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CURTO MARCO (SUDTIROL)
CRETELLA RICCARDO (GROSSETO)
DI NOIA GIOVANNI (GUBBIO)
GIORGINI ANDREA (LATINA)

GASPARETTO DANIELE (LEGNAGO SALUS)

CARGNELUTTI RICCARDO (POTENZA)

VIERO FEDERICO VOLTA MASSIMO HALLFREDSSON EMIL (TERAMO) (TRIESTINA) (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA)
BERARDOCCO LUCA (CARRARESE)
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
SHIBA CRISTIAN (PONTEDERA)
FERRI LUCA (FIORENZUOLA)

PIERNO ROBERTO (VIRTUS FRANĆAVILLA)

SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
FRIGERIO MARCO ROMANO (LUCCHESE)
MARCONI IVAN (PALERMO)
SALVEMINI FRANCESCO PAOLO (POTENZA)
SANDRI MATTIA (POTENZA)
SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)

DANIELI NICOLA (VIRTUS VERONA)
PELLACANI FILIPPO (VIRTUS VERONA)
ACQUADRO ALBERTO (VIS PESARO)
RAGGIO GARIBALDI SILVANO (SEREGNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIZZO AGOSTINO (AVELLINO)

PAVIC MARKUS (VIRTUS ENTELLA)

NEPI ALESSIO (LECCO)
SETTEMBRINI ANDREA (PADOVA)
STRONATI RICCARDO (FIORENZUOLA)
ZANELLATI ALESSANDRO (GIANA ERMINIO)

CARLETTI CRISTIAN (LATINA)

LISBOA DA SILVA GONCALVES TIAGO (ACR MESSINA)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (PAGANESE)
NAVA VALERIO (PERGOLETTESE)
RAICEVIC FILIP (PIACENZA)

MONTAPERTO GIUSEPPE (TERAMO)

AMMONIZIONE (II INFR)

NOCE MARIO (ANCONA MATELICA) MEAZZI LORENZO (VIRTUS ENTELLA)

SCOGNAMIGLIO GENNARO (AVELLINO) ANTENUCCI MIRCO (BARI) **GINESTRA PAOLO** (FERMANA) DONATI FRANCESCO (JUVE STABIA) TROEST MAGNUS (JUVE STABIA) **ANGILERI ANTONY** (ACR MESSINA) MINELLI ALESSANDRO (PRO VERCELLI) DI GENNARO DAVIDE (TARANTO) **GOLFO FRANCESCO MATTE** (VIBONESE)

URSO OLIVER (VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CITRO NICOLA (BARI)

BJARKASON BJARKI STEINN (CATANZARO) BARBA GIANLUCA (PONTEDERA) PONTISSO SIMONE (PESCARA) NOCCIOLINI MANUEL (GROSSETO) VISCONTI ELIA (LUCCHESE) **FALANCA MICHELE** (MANTOVA) TRAVAGLINI CHRISTIAN (OLBIA)

(PERGOLETTESE) LEPORE FRANCO **ROSSI MASSIMILIANO** (PIACENZA) **TONINELLI DARIO** (PRO SESTO) MACCHIONI ALESSANDRO (PRO VERCELLI) CREMONESI MICHELE (REGGIANA)

BALZANO ANTONIO (SEREGNO)

ERRATA CORRIGE:

Con riferimento al C.U. n. 229/DIV del 1.03.2022 alla voce medici espulsi è stato erroneamente inserito il nominativo del medico MANDELLI ANDREA (GIANA ERMINIO) anziché MANDELLI DAVIDE (GIANA ERMINIO).

Alla voce calciatori non espulsi il calciatore CAFERRI LORENZO (GIANA ERMINIO) è stato inserito in AMMONIZIONE (I INFR) anziché in AMMONIZIONE (II INFR).

> IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze l' 8 Marzo 2022

II PRESIDENTE Francesco Ghirelli